



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 15 del 20/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L'ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venti** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella **Sala Consiliare**, in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il **20/04/2016** si è riunito in seduta pubblica ed in Prima convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

N	Cognome e Nome	P	A	N	Cognome e Nome	P	A
1	GABBIADINI GABRIELE	SI		8	PERSICO NICOLO'	SI	
2	D'ALBA SIMONA	SI		9	BOSATELLI GIANCARLO		SI
3	ASPERTI MICHELE	SI		10	ZANNI CLARA	SI	
4	TOMASELLI GIACOMO	SI		11	MASCHERONI ELISABETTA	SI	
5	PAGNONCELLI ROMANO	SI		12	VAILATI FRANCESCO	SI	
6	PIZZOCCHERO ALBERTO	SI		13	ALLIA LUCIO		SI
7	MAGRI DONATELLA	SI					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Generale sig.ra Luisa Facchi
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, Gabriele Gabbiadini**, espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alla parti cui espressamente rinvia il citato D.L. 201/2011.

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.

CONSIDERATO CHE l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per disciplinare l'applicazione delle suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, da parte dei contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza la materia dei tributi comunali.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 16.09.2014.

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13, del D.L. 201/2011, e ss.mm.:

a) il comma 2, il quale prevede che "(...) *L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...)*";

b) il comma 6, che dispone: "6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

c) il comma 7, che dispone: "7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 puntipercentuali*";

d) il comma 9, che dispone: "9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati*", facoltà da ritenersi applicabile limitatamente ai fabbricati non classificati nel gruppo catastale D, per effetto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "legge di stabilità per l'anno 2013" (cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF prot. 5534 del 28 marzo 2013);

e) il comma 9-bis che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

f) il comma 10, che dispone: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

VISTO il comma 12-quinquies dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

VISTO l'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 il quale dispone che: "a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".

CONSIDERATO CHE:

g) con l'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato abrogato il comma 11, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la disciplina della quota di imposta riservata allo Stato;

h) l'art. 1, comma 380, lettere f) e g) della citata legge 228/2012 hanno rispettivamente stabilito che: "f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D".

i) l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."

VISTO l'articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell'anno 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione del 2016 per effetto delle quali appare opportuno confermare per l'anno 2016 le aliquote di imposta municipale propria IMU così come deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 13/05/2015 che di seguito si riportano:

ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille $\frac{0}{100}$	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze(1), classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 6 ‰)	4,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6‰)	9,6	
Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.		

b) **ALIQUOTA AZZERATA** per tutto quanto precedentemente non specificato;

c) **DETRAZIONI IMU:**

La detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in **€ 200,00**;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*».

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*».

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015) il quale dispone (cfr. art. 2, c. 1) che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016"*.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 07/03/2016) il

quale dispone (cfr. art. 1, c. 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle provincie, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016."

RICHIAMATO inoltre, il comma 13-bis, dell'art. 13, del citato D.L. 201/2011, e ss.mm. il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Settore IV Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 9, contrari 2 (Zanni – Mascheroni) espressi nelle forme di legge dai nr. 11 amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI CONFERMARE E DETERMINARE** per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale della IUC, come di seguito riportato:

ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze(1), classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 6 ‰)	4,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili , con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6‰)	9,6	

Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

b) **ALIQUOTA AZZERATA** per tutto quanto precedentemente non specificato;

c) DETRAZIONI IMU:

La detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. **200,00;**

3. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. **DI DARE ATTO** che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote, detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2016.
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 16.09.2014 nonché alla normativa statale vigente.
7. **DI ALLEGARE** copia del presente atto al bilancio di previsione per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000.
8. **DI DISPORRE** ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm., l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli nr. 9, contrari 2 (Zanni – Mascheroni) espressi nelle forme di legge dai nr.11 amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo

COMUNE DI PEDRENGO PROVINCIA DI BERGAMO	
PROV. N. 2854	DATA 14 APR. 2016
CAT. 02	CLASSE M FASC. 02

Verbale n. 58
14/04/2016

OGGETTO: PARERE IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Francesco FRACASCIO

PREMESSO che in data 13/04/2016 è pervenuta la proposta di deliberazione consiliare, con la quale si procede ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. n. 174/2012, il quale dispone al comma 1, lett. b) - punto 7), che l'organo di revisione svolge le funzioni relative ad emissione di pareri in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTO il D.M. 28.10.2015 con cui è stato rinviato al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

VISTO il D.M. 01.03.2016 con cui è stato rinviato dal 31.03.2016 al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO CHE per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito dell'Imposta Municipale propria (IMU), un importo pari ad €. 978.000,00;

VERIFICATO, dall'esame degli atti, che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2016:

a) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze(1), classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (aliquota massima IMU 6% – aliquota TASI applicata pari a 2% - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 6 %)	4,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.

<p>Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6‰)</p>	<p>9,6</p>	
<p>Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		

b) **ALIQUOTA AZZERATA** per tutto quanto precedentemente non specificato;

c) **DETRAZIONI IMU:** la detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. 200,00;

Visto il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore IV Economico/Finanziario in data 13/04/2016;

Considerato quanto sopra;

ESPRIME

per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, alla quale espressamente si rinvia, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione consiliare, con la quale si procede ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2016, come sopra specificato.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Francesco FRACASCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L'ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pedrengo, li 13/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il Responsabile del Settore IV
Rag. Lorena Appiani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pedrengo, li 13/04/2016

Il Responsabile del Settore IV
Rag. Lorena Appiani

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Gabriele Gabbiadini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Luisa Facchi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 02/05/2016 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizione normative vigenti.

Pedrengo li, 02/05/2016

Il Responsabile del V Settore
Affari Generali
F.to Marta Barcella

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
x Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pedrengo li,
02.05.2016

Il Segretario Generale
F.to Luisa Facchi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pedrengo, 02/05/2016

Il Responsabile del V Settore Affari
Generali
Marta Barcella

